

VERSO UN MERCATO UNICO SEMPLIFICATO

Più digitale per più sostenibilità nelle informazioni dei prodotti

Beatrice Ala, Cristina Orlando, Antonio Sileo

Il quadro normativo europeo sui prodotti si trova a un punto di svolta. Il New Legislative Framework (NLF) ha garantito per decenni certezza giuridica, elevata protezione dei consumatori e un modello di conformità riconosciuto a livello globale, ma resta un impianto pensato per un'economia cartacea. Oggi deve rispondere alle esigenze simultanee di competitività, Green Deal, tutela dei consumatori e semplificazione. Nonostante le richieste di un approccio "digital first", le norme sui prodotti continuano a imporre documentazione fisica anche quando questa viene scartata e duplicata in formato digitale. L'Omnibus IV non appare infatti sufficientemente ambizioso. I Passaporti Digitali dei Prodotti (DPP) rappresentano la prospettiva più promettente, ma non saranno pienamente operativi su tutte le categorie di prodotto prima della fine del decennio. Nel frattempo, imprese e autorità continuano a sostenere costi evitabili senza reali benefici in termini di sicurezza o tutela dei consumatori. Consentire fin da subito canali digitali per la fornitura delle informazioni di prodotto, mantenendo le necessarie garanzie di sicurezza e accessibilità, produrrebbe benefici immediati e misurabili, senza dover attendere il pieno dispiegamento del DPP. Guardando al processo di digitalizzazione da una prospettiva più ampia, la sua gestione dovrà tenere conto delle specificità delle PMI, senza lederne la competitività. In questo senso, sarà fondamentale cadenzare gli obblighi di digitalizzazione e allo stesso tempo fornire informazioni personalizzabili, navigabili e fruibili a una platea più ampia possibile di consumatori. Non trascurabile anche l'armonizzazione con le altre politiche di sostenibilità, prime fra tutte CBAM e Industrial Accelerator Act, per far sì che il DPP non crei distorsioni nelle politiche commerciali UE.

- La Commissione europea ha progressivamente favorito la digitalizzazione delle informazioni di prodotto come leva per rafforzare il Mercato Unico, ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la competitività. Per superare la frammentazione normativa, è stato introdotto il pacchetto Omnibus IV con l'obiettivo di armonizzare il quadro regolatorio esistente e favorire la gestione digitale delle informazioni e l'adozione di specifiche comuni.
- Le consultazioni con l'industria evidenziano tuttavia che, pur rappresentando un passo avanti nella digitalizzazione della documentazione di prodotto, l'Omnibus IV mantiene un ambito di applicazione limitato e non estende sufficientemente le informazioni digitalizzabili, lasciando numerosi obblighi cartacei.
- Il programma di lavoro della Commissione per il 2026 prevede la revisione congiunta di tre pilastri normativi — Standardisation Regulation, New Legislative Framework e Market Surveillance Regulation — sotto l'etichetta unificante di *European Product Act*,

con adozione prevista nel terzo trimestre 2026. L'obiettivo è modernizzare un'architettura concepita in epoca pre-digitale, superandone i limiti strutturali in termini di frammentazione degli obblighi informativi, anacronismo dei formati cartacei e difficoltà di aggiornamento delle informazioni di prodotto.

- La Commissione punta a una rimozione delle barriere all'interno del Mercato Unico e dei colli di bottiglia regolatori per favorire una maggiore semplificazione legislativa, riducendo di almeno il 25% gli oneri amministrativi per tutte le imprese e del 35% per le PMI entro la fine del mandato.
- Secondo le stime della Commissione, la sola digitalizzazione delle istruzioni per l'uso potrebbe generare risparmi fino a 300 milioni di euro all'anno per le imprese europee, cui si affiancano benefici strutturali quali l'aggiornabilità in tempo reale delle informazioni, l'accessibilità multilingua e la tracciabilità lungo la supply chain. Sul piano ambientale, la sola Germania smaltisce ogni anno circa 50.400 tonnellate di carta legata alla documentazione di prodotto, a fronte di un'infrastruttura tecnica abilitante già ampiamente disponibile.
- Introdotto dal Regolamento ESPR, il Passaporto Digitale del Prodotto risponde a un problema concreto di attendibilità delle informazioni ambientali, dato che il 53% delle dichiarazioni ambientali sui prodotti nel mercato europeo risulta vago o fuorviante. La sua implementazione procede in modo graduale e settoriale, a partire dal "battery passport", obbligatorio da febbraio 2027.
- Sebbene la digitalizzazione rappresenti un obiettivo condiviso, la transizione non dovrebbe gravare in modo sproporzionato sulle PMI, imponendo costi di adeguamento eccessivi. Un approccio graduale, con finestre temporali differenziate, consentirebbe alle PMI già sulla strada per la digitalizzazione di giovare dell'ampliamento degli ambiti di applicabilità dell'Omnibus IV, lasciando alle altre un margine temporale per adattarsi.
- La transizione digitale deve tenere conto delle diverse esigenze di imprese e consumatori. Per questi ultimi, il supporto digitale consentirebbe di accedere a informazioni di prodotto sempre aggiornate, facilmente consultabili e personalizzabili, con prospettive di evoluzione verso sistemi navigabili e interattivi, che rendano la consultazione più semplice ed efficace.
- La progressiva digitalizzazione delle informazioni di prodotto rappresenta inoltre un elemento funzionale e abilitante per gli obiettivi del Green Deal europeo, rendendo più trasparenti e verificabili le informazioni ambientali dei prodotti, come l'impronta di carbonio e la sostenibilità della filiera. Ciò favorisce l'attuazione delle politiche climatiche europee, pur portando con sé considerazioni sulle politiche commerciali con i partner extra-UE.

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Verso l'European Product Act

La digitalizzazione delle informazioni associate ai prodotti rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui l'Unione europea intende rafforzare il funzionamento del mercato unico, ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e migliorare la circolazione delle informazioni lungo le catene del valore. Negli ultimi anni, infatti, la Commissione europea ha progressivamente promosso il principio del *digital by default*, favorendo il passaggio da una gestione documentale tradizionale, basata prevalentemente su supporti cartacei, a sistemi interoperabili fondati sulla condivisione digitale dei dati. Tale evoluzione si inserisce in una più ampia strategia di semplificazione normativa e competitività industriale, volta a rendere il quadro regolatorio europeo maggiormente coerente con la trasformazione digitale dell'economia.

Il programma di lavoro della Commissione per il 2026 prevede la revisione di tre strumenti normativi chiave — la Standardisation Regulation (Reg. (UE) n. 1025/2012), il New Legislative Framework (NLF) e il Market Surveillance Regulation (Reg. (UE) 2019/1020) — complessivamente ricondotti sotto l'etichetta di *European Product Act*. Il periodo di adozione delle tre proposte legislative è individuato nel terzo trimestre del 2026, probabilmente a settembre. In una nota informativa che fa seguito al Consiglio sulla Competitività del 28 maggio 2026, Paesi Bassi, Finlandia, Francia, Polonia, Portogallo e Svezia propongono che l'iniziativa sfoci in un'unica proposta relativa al NLF e alla sorveglianza del mercato, mentre auspicano una proposta a parte per la standardizzazione.

A prescindere dalle modalità formali con cui avverrà la revisione normativa, il pacchetto di revisioni proposto dalla Commissione rappresenta un'opportunità per adeguare la legislazione dell'UE in materia di prodotti agli sviluppi tecnologici e di *policy*. Ciò consentirà di preparare il blocco ad affrontare un mondo digitalizzato e le opportunità offerte dall'economia circolare.

La Standardisation Regulation disciplina il processo attraverso cui gli organismi europei di normazione — CEN, CENELEC ed ETSI — sviluppano gli standard armonizzati che, una volta citati nella Gazzetta Ufficiale, acquisiscono efficacia giuridica e consentono ai produttori di beneficiare della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di legge. Pur avendo garantito per decenni un sistema di normazione tecnicamente solido e internazionalmente riconosciuto, questo processo sconta oggi significativi colli di bottiglia: standard già pronti attendono spesso mesi o anni la citazione in Gazzetta Ufficiale per ragioni procedurali, generando incertezza giuridica per le imprese e rallentando l'innovazione.

Il New Legislative Framework (NLF) rappresenta il pilastro centrale di questa architettura e il principale oggetto della riforma in corso.

Sul piano strutturale, il NLF ha introdotto un approccio normativo in due livelli che ha segnato una svolta rispetto alle direttive di "vecchia concezione", che tendevano a specificare i requisiti tecnici direttamente nel testo legislativo. Con il NLF, il legislatore europeo fissa nelle direttive unicamente i requisiti essenziali — ovvero gli obiettivi di sicurezza, salute e tutela che un prodotto deve soddisfare — lasciando alla normazione tecnica il compito di definire *come* raggiungerli. Gli standard armonizzati sviluppati da CEN, CENELEC ed ETSI su mandato della Commissione traducono questi obiettivi in specifiche tecniche concrete, e la loro applicazione conferisce

al produttore la presunzione di conformità, semplificando l'accesso al mercato e riducendo l'onere della prova. A completare il sistema, la marcatura CE funge da passaporto unico di accesso al Mercato Unico, la dichiarazione di conformità UE certifica sotto responsabilità del produttore il rispetto dei requisiti applicabili, e il sistema degli organismi notificati garantisce la valutazione indipendente di terza parte per i prodotti a più alto rischio.

L'European Product Act rappresenta un'opportunità per superare i limiti strutturali in termini di frammentazione degli obblighi informativi, anacronismo dei formati cartacei e difficoltà di aggiornamento delle informazioni di prodotto

Sul piano applicativo, questo modello è stato replicato in oltre venti atti legislativi settoriali — dalla direttiva Bassa Tensione alla direttiva Macchine, dalla direttiva Dispositivi Medici alla direttiva Apparecchiature Radio — creando un ecosistema normativo capillare che copre la stragrande maggioranza dei prodotti industriali e di consumo circolanti nel Mercato Unico. La coerenza dell'approccio ha favorito la prevedibilità per le imprese e ha contribuito a costruire la reputazione internazionale della marcatura CE come riferimento di qualità e sicurezza riconosciuto ben oltre i confini dell'Unione.

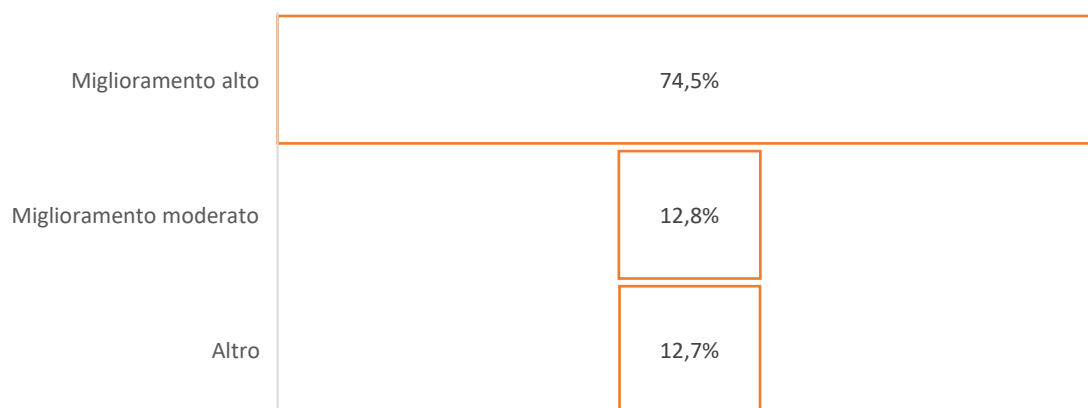
Tuttavia, concepito in un'epoca pre-digitale, il NLF mostra oggi limiti strutturali sempre più evidenti che ne compromettono l'efficacia e la proporzionalità. Il primo riguarda la frammentazione degli obblighi informativi: ciascuna direttiva NLF ha sviluppato nel tempo requisiti propri in materia di documentazione tecnica, istruzioni per l'uso, etichettatura e dichiarazioni di conformità, spesso senza coordinamento con le altre. Il risultato è un patchwork di obblighi non interoperabili — documentazione tecnica cartacea, dichiarazioni di conformità in formato fisico, indirizzo postale obbligatorio sul prodotto, istruzioni per l'uso in tutte le lingue degli Stati membri in cui il prodotto viene commercializzato — che impone alle imprese, e in particolare alle PMI attive su più mercati nazionali, costi di compliance sproporzionati rispetto al valore informativo effettivamente generato. Il secondo limite riguarda l'anacronismo dei formati: il NLF è stato costruito intorno al documento cartaceo come vettore privilegiato di informazione, in un momento storico in cui il digitale non era ancora una realtà di massa. Questa impostazione ha prodotto obblighi — come la necessità di allegare fisicamente le istruzioni al prodotto, o di riportare l'indirizzo postale del fabbricante sull'imballaggio — che oggi risultano non solo onerosi ma anche ambientalmente insostenibili, considerati i volumi di carta stampata, tradotta e distribuita per adempiervi. Il terzo limite, infine, riguarda la difficoltà di aggiornamento: le informazioni incorporate in un'etichetta fisica o in un documento cartaceo non possono essere modificate dopo l'immissione in commercio del prodotto, rendendo impossibile correggere in tempo reale avvertenze di sicurezza, aggiornare specifiche tecniche o adeguarsi a nuovi requisiti normativi senza procedere al ritiro fisico e al re-packaging del prodotto.

Interessanti sono le risposte alla consultazione sul NLF, riportate nel documento della Commissione Europea SWD(2025)130 (Fig.1). La valutazione dell'NLF ha inoltre rilevato che l'onere di stampare le informazioni relative al prodotto da allegare allo stesso (ad esempio, documentazione sulla sicurezza, manuali di istruzioni, indicazioni sull'uso ragionevolmente prevedibile, ecc.) veniva valutato come elevato o molto elevato (83%).

Fig.1: Risultati consultazione NLF

Fonte: Commissione Europea SWD(2025)130

Quanto migliorerebbe l'efficienza della procedura di valutazione della conformità grazie alla digitalizzazione della dichiarazione di conformità, delle informazioni tecniche sul prodotto e del fascicolo tecnico, senza ostacolare le attività di sorveglianza del mercato?



Infine, il Market Surveillance Regulation (MSR) completa il quadro definendo gli obblighi degli operatori economici e i poteri delle autorità nazionali nel verificare la conformità dei prodotti immessi sul mercato. La sua entrata in vigore ha tuttavia generato nuove tensioni di coordinamento: il MSR ha modificato alcuni obblighi sugli operatori economici — definendo tra l'altro nuovi operatori economici responsabili come i fornitori di servizi di adempimento — senza che le direttive settoriali fossero aggiornate di conseguenza, producendo sovrapposizioni e incoerenze che le imprese sono chiamate a gestire quotidianamente.

L'ambizione dell'*European Product Act* è dunque quella di creare un quadro orizzontale unico che razionalizzi gli obblighi oggi dispersi in numerosi atti normativi settoriali e modernizzi l'intera architettura in chiave digitale. Strumenti come il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP), già introdotto dal Regolamento ESPR (Reg. (UE) 2024/1781), prefigurano un modello in cui le informazioni non sono più legate al supporto fisico del prodotto, ma risiedono in archivi digitali accessibili in tempo reale da consumatori, operatori economici e autorità di vigilanza. Il pacchetto in itinere rappresenta così l'occasione per consolidare e generalizzare questo approccio, traducendo in un quadro normativo coerente le potenzialità già intraviste nelle più recenti legislazioni settoriali.

La consultazione sul NLF ha rilevato che l'onere di stampare le informazioni relative al prodotto veniva valutato come elevato o molto elevato dall'83% dei rispondenti e che la digitalizzazione della dichiarazione di conformità, delle informazioni tecniche sul prodotto e del fascicolo tecnico migliorerebbe molto l'efficienza della procedura di valutazione di conformità (74,5% dei rispondenti)

1.2. L'Omnibus IV e le iniziative di semplificazione regolatoria

La disciplina vigente in materia di informazioni di prodotto presenta un elevato grado di frammentazione, essendo il risultato di un processo normativo sviluppatosi nell'arco di diversi decenni, durante i quali si sono succeduti strumenti giuridici differenti e approcci regolatori non sempre omogenei. Alcuni settori, normati dal già citato New Legislative Framework del 2008, continuano a essere disciplinati da direttive che necessitano di recepimento negli ordinamenti nazionali, mentre altri sono regolati da atti direttamente applicabili, quali il Regolamento Batterie e il Regolamento Ecodesign per i Prodotti Sostenibili (ESPR). Questa eterogeneità ha determinato la coesistenza di requisiti differenti in materia di documentazione tecnica, dichiarazioni di conformità, istruzioni d'uso e modalità di comunicazione con le autorità competenti, generando costi amministrativi aggiuntivi e ostacolando la piena interoperabilità delle informazioni.

Per affrontare tali criticità, la Commissione europea ha presentato nel maggio 2025 il cosiddetto pacchetto Omnibus IV, concepito come un intervento orizzontale di aggiornamento e armonizzazione dell'intera legislazione europea sui prodotti rispetto alle esigenze della transizione digitale. Il pacchetto si compone di due proposte legislative complementari, che intervengono simultaneamente sulle due tipologie di atti legislativi: la proposta di direttiva COM(2025)503¹ e la proposta di regolamento COM(2025)504². Considerate congiuntamente, le due iniziative perseguono un obiettivo unitario: introdurre principi comuni di digitalizzazione delle informazioni di prodotto e garantire l'introduzione di requisiti armonizzati relativi alle *common specifications*.

Il 9 giugno è stato raggiunto un accordo politico tra Parlamento e Consiglio sull'Omnibus IV. In tale contesto, il pacchetto rinforza il principio *digital by default* nella documentazione di prodotto, prevedendo tuttavia eccezioni cartacee dove necessario; introduce la possibilità di redigere la dichiarazione UE di conformità esclusivamente in formato elettronico e di renderla disponibile mediante un indirizzo internet o un codice leggibile da macchina, e l'introduzione del concetto di *digital contact* per gli operatori economici. La proposta prevede inoltre che la documentazione richiesta dalle autorità di vigilanza sia trasmessa in formato elettronico. Inoltre, essa armonizza il quadro giuridico, nei casi in cui la normativa applicabile lo preveda, di un Passaporto Digitale del Prodotto (DPP): un'infrastruttura digitale destinata a raccogliere e rendere accessibili informazioni tecniche, ambientali e di conformità lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.

Il pacchetto Omnibus IV mira ad armonizzare l'intera legislazione europea sui prodotti rispetto alle esigenze della transizione digitale

Le esigenze alla base dell'Omnibus IV emergono chiaramente anche dalle osservazioni formulate dagli stakeholder industriali nel corso delle consultazioni pubbliche che hanno accompagnato l'elaborazione delle proposte legislative. È stato infatti ribadito come la coesistenza di requisiti differenti tra i vari atti legislativi europei determini costi di conformità elevati, complessità

¹ COM(2025)503 - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives [...] as regards the digitalisation and alignment of common specifications.

² COM(2025)504 - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations [...] as regards digitalisation and common specifications.

operative e duplicazioni documentali: nello specifico, si aggiungono oneri logistici significativi, l'aumento del consumo di materiali e complicazioni legate al continuo processo di aggiornamento delle informazioni durante il ciclo di vita del prodotto.

Le osservazioni dell'industria mettono tuttavia in evidenza anche alcuni elementi critici fondamentali nell'impostazione dell'Omnibus IV. In primo luogo, viene sottolineato come nella sua formulazione attuale, l'ambito di applicazione della proposta sia ancora limitato, poiché l'approccio della proposta costituisce semplicemente una codificazione della prassi vigente e non amplia sufficientemente la platea di informazioni che potrebbero essere digitalizzate. Al contrario, la normativa dell'UE continua a imporre che una quantità significativa di informazioni sia fornita in formato cartaceo, tra cui – tra le altre – le informazioni sulla sicurezza, sulla ricarica, sullo smaltimento e sulle batterie.

Alla luce delle consultazioni pubbliche aperte dalla Commissione al riguardo, per massimizzare il potenziale della proposta Omnibus IV, viene proposto che tutte le normative UE riguardanti istruzioni per l'uso e informazioni di sicurezza consentano soluzioni digitali e che ciò avvenga per tutti i prodotti in modo non discriminatorio, soprattutto laddove ciò ancora non avviene. Ad esempio, nel contesto del regolamento UE sulle batterie, l'Omnibus IV propone la digitalizzazione, solo delle istruzioni per l'uso delle batterie stazionarie, non delle informazioni generali sul riciclaggio dei rifiuti, lasciando in questo settore flessibilità agli Stati membri: alcuni, come Belgio, Germania, Italia e Polonia richiedono ancora che tali informazioni accompagnino il prodotto in formato cartaceo (ad esempio nel manuale).

Le consultazioni con le aziende hanno però evidenziato delle aree in cui l'Omnibus non interviene: di conseguenza, alcune informazioni sui prodotti continuano ad essere fornite in formato cartaceo e non digitale

Emerge quindi la necessità di evitare che l'adozione delle nuove disposizioni produca interpretazioni divergenti tra gli Stati membri, soprattutto nei settori disciplinati da direttive soggette a recepimento nazionale. Infatti, sebbene le modifiche introdotte dalla proposta di direttiva COM(2025)503 abbiano carattere fortemente armonizzato e lascino margini limitati di discrezionalità agli Stati membri, il rischio di applicazioni non uniformi permane, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni digitali e le eventuali prescrizioni aggiuntive introdotte a livello nazionale. In secondo luogo, viene evidenziata l'importanza di garantire neutralità tecnologica e interoperabilità, evitando la proliferazione di requisiti tecnici differenti tra i vari settori produttivi. Infine, risulta essenziale assicurare che la transizione verso sistemi completamente digitali non comprometta l'accessibilità delle informazioni per categorie di utenti meno digitalizzate e che le informazioni rilevanti per la sicurezza rimangano facilmente disponibili.

2. LA FRAMMENTAZIONE NORMATIVA COME OSTACOLO AL MERCATO UNICO

2.1. Oneri amministrativi e barriere alla circolazione dei prodotti

Gli sforzi della Commissione riguardo al tema della semplificazione si muovono secondo direttrici già delineate: in particolare, si punta a una rimozione delle barriere all'interno del Mercato Unico e dei colli di bottiglia regolatori per favorire la crescita economica e maggiore semplificazione legislativa, riducendo di almeno il 25% gli oneri amministrativi per tutte le imprese e del 35% per le PMI entro la fine del mandato, che dovrebbero equivalere ad un risparmio di €37,5 miliardi³.

L'attuale sistema europeo di gestione delle informazioni di prodotto continua a basarsi, nella maggior parte dei settori, su documentazione distribuita tra etichette fisiche, dichiarazioni di conformità, manuali cartacei, banche dati nazionali e piattaforme informative sviluppate per singole normative. Sebbene ciascun atto legislativo persegua finalità specifiche – dalla sicurezza dei prodotti alla tutela ambientale, fino all'informazione al consumatore – la mancanza di un'infrastruttura digitale interoperabile determina una significativa duplicazione degli adempimenti amministrativi e impedisce il riutilizzo delle informazioni già prodotte, generando costi di compliance sproporzionati rispetto al valore informativo effettivamente creato.

Nel complesso, gli oneri amministrativi derivanti dall'attuale sistema dipendono tanto dal numero delle informazioni richieste dalla normativa europea, quanto dall'assenza di un'infrastruttura comune capace di consentire il principio *report once, use many times*. Il risultato è un sistema nel quale il medesimo dato tecnico o informazione deve essere prodotto, raccolto, aggiornato e trasmesso più volte a destinatari diversi, secondo formati e procedure differenti, secondo logiche settoriali che ostacolano il riutilizzo dei dati lungo la catena del valore. In questa prospettiva, la digitalizzazione delle informazioni di prodotto e la progressiva introduzione di strumenti interoperabili quali il Passaporto Digitale del Prodotto rappresentano non solo un'evoluzione tecnologica, ma soprattutto una misura di semplificazione amministrativa, in grado di ridurre la duplicazione degli adempimenti per le imprese, migliorare la trasparenza per i consumatori e consentire alle autorità di vigilanza un controllo basato su dati digitali, aggiornati e condivisi tra gli Stati membri.

Anche il Rapporto Draghi⁴ sottolinea come le imprese europee debbano gestire una regolamentazione complessa, riportando che oltre il 60% delle imprese dell'UE considera la regolamentazione un freno agli investimenti. Le imprese devono infatti affrontare diversi ostacoli: in primo luogo, devono adeguarsi al progressivo accumulo o alle frequenti modifiche della legislazione dell'UE nel corso del tempo, che si traducono in sovrapposizioni e incongruenze. Il Rapporto riporta un'analisi condotta da BusinessEurope⁵, che ha evidenziato duplicazioni in 169 requisiti su 13 atti normativi dell'UE, tra cui differenze (29%) e incongruenze vere e proprie (11%).

³ Queste cifre ed obiettivi sono stati spesso citati nel dibattito e nelle iniziative europee. Le riporta anche la "Relazione di sintesi annuale 2025 su semplificazione, attuazione e effettiva applicazione" insieme a diverse altre informazioni sul tema:

https://commission.europa.eu/document/download/2cccc264-4100-42ce-a97b-931af0d625d2_it e le proposte di direttiva (COM(2025)503) e regolamento (COM(2025)504) per la digitalizzazione e le specifiche comuni, facenti parte del pacchetto Omnibus IV: https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/digitalisation-and-alignment-common-specifications_en

⁴ The Draghi report: A competitiveness strategy for Europe, September 2024.

⁵ BusinessEurope, "Reducing Regulatory Burden to Restore the EU's Competitive Edge: 68 Proposals for the Reduction of Regulatory Burden in 2025", January 2025.

In particolare, BusinessEurope aveva individuato problematiche di barriere regolatorie transfrontaliere ed eccessivi oneri di adeguamento riguardo numerosi atti normativi: l'aumento delle informazioni obbligatorie sui prodotti è infatti responsabile della maggior parte degli oneri amministrativi legati alla produzione, traduzione, aggiornamento e ristampa della documentazione cartacea e delle etichette. Nonostante Omnibus IV sia intervenuto su alcune di queste criticità, consentendo la digitalizzazione di dichiarazione UE di conformità, documentazione tecnica e istruzioni d'uso non relative alla sicurezza, restano invece obbligatorie in formato fisico le informazioni essenziali per la sicurezza, il marchio CE, l'identificazione del prodotto, i dati dell'operatore economico, e le informazioni sullo smaltimento.

In particolare, l'analisi di BusinessEurope sottolinea come l'attuazione a livello nazionale delle direttive non coperte da Omnibus IV, a causa di requisiti e strutture di rendicontazione divergenti, comporti ostacoli normativi transfrontalieri, barriere regolatorie e oneri amministrativi non trascurabili per le aziende.

Inoltre, il Rapporto Draghi aveva evidenziato come la gestione della compliance e dell'allineamento con una legislazione estesa e frammentata impatti in modo sproporzionato le piccole e medie imprese: la normativa dell'UE impone un onere proporzionalmente più elevato alle PMI e alle piccole società a capitalizzazione intermedia rispetto alle aziende di maggiori dimensioni, eppure l'UE non dispone di un quadro di riferimento per valutare tali costi. Circa l'80% dei punti del programma di lavoro della Commissione riguarda le PMI, ma solo circa la metà delle valutazioni d'impatto si è concentrata in modo sostanziale su queste imprese. Per ovviare a queste criticità, viene proposto, parallelamente all'obiettivo di riduzione del 25% degli obblighi di rendicontazione, un'ulteriore riduzione fino al 50% per le PMI, salvaguardando il principio di proporzionalità per le PMI nella legislazione dell'UE.

Le piccole e medie imprese europee sono impattate in modo sproporzionato dalla gestione della compliance e degli oneri amministrativi

In generale, per mitigare le difficoltà delle imprese nell'adeguamento alla regolamentazione, il Rapporto suggerisce che l'UE dovrebbe favorire l'uso di software basati sull'intelligenza artificiale e di dati elaborati automaticamente per ridurre i costi di conformità e amministrativi, specialmente quelli a carico delle PMI. Le misure dovrebbero prevedere l'adozione di modelli di rendicontazione armonizzati, soglie di rendicontazione "de minimis" e obblighi di rendicontazione centralizzati tramite un'unica interfaccia multilingue.

2.2. I costi per imprese, consumatori e autorità di vigilanza

Le imprese, e in particolare le PMI, sono gli attori su cui tali inefficienze ricadono in misura maggiore. Lo stesso Rapporto Draghi sottolinea che il 55% delle PMI ha individuato come problematiche maggiori del proprio sviluppo gli ostacoli normativi e gli oneri amministrativi. L'assenza di una fonte digitale unica delle informazioni di prodotto comporta infatti l'obbligo di aggiornare manualmente etichette, documentazione tecnica, dichiarazioni di conformità e materiale informativo ogniqualvolta intervenga una modifica normativa o tecnica. Tale criticità assume particolare rilevanza nei mercati europei, dove la commercializzazione transfrontaliera

richiede frequentemente la predisposizione della documentazione in numerose lingue ufficiali, con conseguente moltiplicazione delle versioni da mantenere allineate. In questo contesto, il rischio di utilizzare una documentazione non aggiornata rappresenta una delle principali cause di non conformità formale, soprattutto nei confronti degli operatori economici che non dispongono di sistemi digitali integrati per la gestione del ciclo documentale.

La valutazione della Commissione europea sull'attuazione dell'articolo 4 del Regolamento 2019/1020⁶ evidenzia infatti che, pur essendo gli oneri di conformità generalmente contenuti per i singoli operatori, la crescente complessità del quadro normativo e la presenza di obblighi non perfettamente coerenti tra le diverse discipline costituiscono una delle principali criticità per imprese e autorità nazionali. In particolare, lo studio ha evidenziato come le attività amministrative richieste dall'articolo 4 (conservazione della documentazione tecnica, cooperazione con le autorità di vigilanza, gestione delle procedure di richiamo) incidano mediamente per circa il 2,3% del prezzo finale del prodotto, rappresentando una quota non trascurabile del costo complessivo della conformità normativa, stimato nel 14,4% del prezzo di vendita. Sebbene tali valori costituiscano medie riferite all'insieme degli operatori economici, il loro impatto risulta tendenzialmente più gravoso per le PMI, che dispongono di minori economie di scala e di una limitata capacità di automatizzare la gestione documentale e gli adempimenti di compliance.

L'inefficienza del sistema informativo produce effetti rilevanti anche dal lato della domanda. Per i consumatori europei, la disponibilità delle informazioni continua infatti a dipendere dalla presenza fisica del prodotto o dalla qualità della documentazione resa disponibile dal venditore, con differenze tra i canali distributivi degli Stati membri. Nei contesti di e-commerce e nelle vendite transfrontaliere risulta spesso difficile verificare preventivamente caratteristiche tecniche, requisiti ambientali, istruzioni di sicurezza o certificazioni, mentre il confronto tra prodotti appartenenti a mercati nazionali differenti richiede la consultazione di fonti eterogenee e non sempre aggiornate. La rete dei Centri Europei dei Consumatori (ECC-Net)⁷ segnala con continuità che numerose controversie nei casi di acquisti transfrontalieri sono riconducibili a informazioni precontrattuali incomplete, poco accessibili o formulate in modo non sufficientemente chiaro⁸. In particolare, l'ECC-Net evidenzia criticità ricorrenti quali l'assenza di informazioni sulle caratteristiche dei prodotti, sulle condizioni di consegna, sul diritto di recesso e sui dati identificativi del venditore, sottolineando come un la mancanza di una maggiore trasparenza informativa rappresenti ancora ancora un ostacolo al pieno funzionamento del mercato unico digitale.

Le conseguenze risultano altrettanto evidenti per le autorità di vigilanza del mercato. In assenza di dati strutturati e interoperabili, le attività ispettive continuano a basarsi prevalentemente sulla raccolta manuale della documentazione tecnica, sulla verifica delle dichiarazioni di conformità e sul confronto tra documenti provenienti da fonti differenti. Tale approccio limita la possibilità di sviluppare controlli automatizzati basati sull'analisi dei dati e rallenta significativamente le attività di enforcement, soprattutto nei confronti dei prodotti commercializzati attraverso piattaforme online e marketplace internazionali. Il Regolamento (UE) 2019/1020 è stato adottato proprio per

⁶ European Commission: Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, "Evaluation study on the implementation of Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020 on market surveillance and compliance of products", Publications Office of the European Union, 2025, <https://data.europa.eu/doi/10.2873/6477268>.

⁷ European Consumer Centres Network, ECC-Net's Perspective on the EU Fitness Check on Digital Fairness, November 2022 <https://www.eccnet.eu/publication/digital-fairness-fitness-check?utm>.

⁸ SWD(2017) 169 final, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Evaluation of the Consumer Rights Directive <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017SC0169>.

rispondere a tali criticità, introducendo strumenti quali la rete europea di conformità dei prodotti (EU Product Compliance Network), il rafforzamento dell'*Information and Communication System for Market Surveillance* (ICSMS) e una cooperazione più strutturata tra autorità di vigilanza e dogane. Tuttavia, sia gli studi del Parlamento europeo⁹ sia le più recenti valutazioni della Commissione¹⁰ evidenziano che persistono importanti problemi di interoperabilità tra i sistemi informativi nazionali, insufficiente scambio dei dati e limitata digitalizzazione delle procedure di controllo, fattori che riducono l'efficacia delle attività di sorveglianza soprattutto nel commercio elettronico transfrontaliero.

3. LA DIGITALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI PRODOTTO: OPPORTUNITÀ E SFIDE

3.1. Dal cartaceo al digitale: benefici e strumenti abilitanti

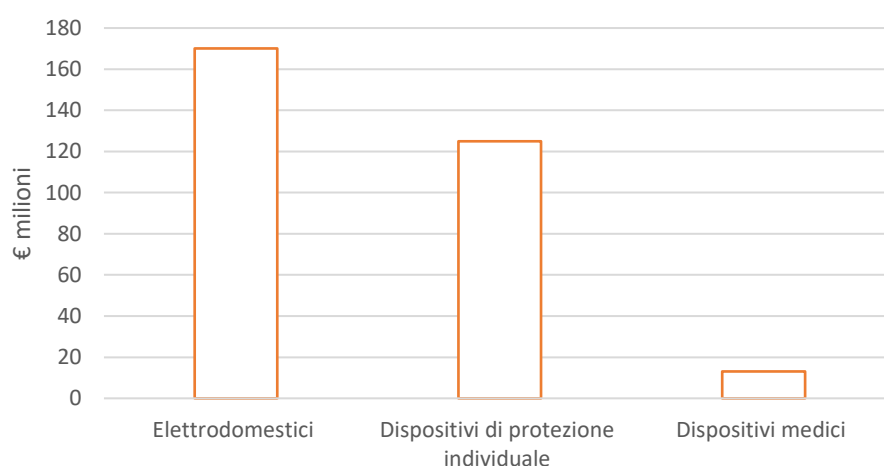
La transizione dalla documentazione cartacea a quella digitale non è semplicemente una questione di modernizzazione tecnologica: è una leva concreta per ridurre i costi di conformità, migliorare la qualità delle informazioni disponibili per tutti gli attori della filiera e contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale dell'Unione europea.

Sul piano economico, i benefici sono quantificabili e significativi. Secondo le stime contenute nel documento di accompagnamento all'Omnibus IV (SWD(2025)130)¹¹, la sola possibilità di fornire le istruzioni per l'uso in formato digitale potrebbe consentire ai produttori risparmi considerevoli a livello europeo (Fig.2).

Fig.2: Risparmi annuali derivanti dalla digitalizzazione delle istruzioni d'uso, per settori selezionati

Fonte: Commissione Europea SWD(2025)130

Note: il risparmio mostrato per il settore dei dispositivi di protezione individuale è la media tra 100 e 150 milioni di euro, l'intervallo di stima riportato



⁹ Geraci, M., Carletti, G., Gasperini, M., Truc, M., Cantarelli, A., Hassan, E., 2023, "Market surveillance for effective consumer protection in the EU: The role of Market Surveillance Authorities and their cross-border cooperation", Publication for the committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO), Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg.

¹⁰ COM(2025) 63, Relazione della Commissione sull'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti

¹¹ Commissione europea, SWD(2025)130, 21 maggio 2025.

Oltre ai settori mostrati, per i produttori di apparecchiature destinate ad atmosfere potenzialmente esplosive il risparmio potrebbe ammontare a 2-3 € per dispositivo. Nel complesso, sottolinea il documento di accompagnamento, i settori dei dispositivi di protezione individuale e degli elettrodomestici dovrebbero rappresentare gran parte del numero di prodotti interessati dal provvedimento Omnibus. Su questa base, secondo una stima prudente, i risparmi legati alla fornitura digitale delle istruzioni per l'uso consentiranno alle imprese di risparmiare fino a 300 milioni di euro all'anno.

A livello di singola impresa, DIGITALEUROPE stima che il passaggio alla documentazione digitale possa generare risparmi che variano da centinaia di migliaia a decine di milioni di euro annui¹², in funzione delle caratteristiche del prodotto e dei mercati di riferimento. Questi risparmi derivano dall'eliminazione dei costi di stampa, traduzione, distribuzione e gestione fisica dei documenti — costi che si moltiplicano per ciascuna lingua degli Stati membri in cui il prodotto è commercializzato — e si accompagnano a una riduzione significativa degli sprechi ambientali: ZVEI stima che nella sola Germania vengano smaltite ogni anno circa 50.400 tonnellate di carta relativa alla documentazione di accompagnamento dei prodotti, nella grande maggioranza dei casi gettata dagli utenti finali senza essere letta¹³. Sempre secondo stime ZVEI, le normative dell'UE sui prodotti generano un consumo di carta pari a 96 kg al secondo.

Le normative dell'UE sui prodotti generano un consumo di carta pari a 96 kg al secondo. Per i soli prodotti coperti dall'Omnibus IV, secondo la Commissione Europea, le stime di risparmio legate alla sola possibilità di fornire le istruzioni per l'uso in formato digitale ammontano a circa 300 milioni di euro annui

Ma i vantaggi della transizione digitale vanno ben oltre la riduzione dei costi e degli sprechi. Il primo vantaggio strutturale è l'aggiornabilità in tempo reale: un'etichetta fisica o un foglio istruzioni stampato cristallizza le informazioni nel momento in cui il prodotto viene immesso sul mercato, rendendo qualsiasi modifica successiva — una revisione delle avvertenze di sicurezza, un aggiornamento delle specifiche tecniche, un adeguamento a nuovi requisiti normativi — dipendente dal ritiro fisico del prodotto e dal suo re-packaging. La documentazione digitale supera questo vincolo strutturale: le informazioni risiedono in un repository remoto aggiornabile istantaneamente, senza necessità di intervenire sul prodotto fisico. Questo è particolarmente rilevante in settori ad alta velocità di innovazione — come l'elettronica di consumo o i dispositivi connessi — dove le caratteristiche tecniche evolvono frequentemente anche dopo la commercializzazione.

Il secondo vantaggio riguarda l'accessibilità multilingua e l'inclusività. Il sistema attuale impone ai produttori di stampare e allegare fisicamente le versioni tradotte della documentazione per ciascuna lingua degli Stati membri in cui il prodotto è venduto: un onere che si moltiplica

¹² DIGITALEUROPE (2025), *Moving from paper-based to digital product documentation*, <https://cdn.digitaleurope.org/uploads/2025/04/DIGITALEUROPE-approved-position-on-moving-from-paper-based-to-digital-product-documentation.pdf>.

¹³ ZVEI, *'Digital accompanying information: less paper, improved functionality'*, <https://www.zvei.org/en/subjects/digital-accompanying-information-less-paper-improved-functionality>.

esponenzialmente per le imprese attive su più mercati e che genera il rischio di discrepanze tra versioni linguistiche diverse. La documentazione digitale consente di rendere disponibili simultaneamente tutte le versioni attraverso un unico punto di accesso. Sul piano dell'inclusività, i formati digitali aprono possibilità che il cartaceo non può offrire: contenuti audio, video e animazioni per utenti con difficoltà di lettura; interfacce conformi agli standard di accessibilità WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) per persone con disabilità visive o cognitive; testi in linguaggio semplificato selezionabili dall'utente. Si tratta di un salto qualitativo nell'effettiva comunicazione delle informazioni di prodotto, che va ben oltre la mera sostituzione del supporto fisico.

Il terzo vantaggio è la tracciabilità lungo la supply chain, con ricadute dirette sull'efficacia della vigilanza del mercato e sulla lotta alle frodi. La documentazione cartacea è per definizione non tracciabile: una volta stampata e allegata al prodotto, non è possibile verificarne l'autenticità, l'aggiornamento o la coerenza con quanto registrato nei sistemi del produttore. La documentazione digitale, collegata a identificatori univoci del prodotto, consente invece di ricostruire l'intera storia del bene lungo la filiera e di verificare in tempo reale l'autenticità delle informazioni dichiarate. Per le autorità di vigilanza, questo si traduce nella possibilità di effettuare controlli automatizzati, rapidi e a distanza — un vantaggio cruciale in un contesto in cui il volume dei prodotti circolanti, in particolare attraverso i canali dell'e-commerce, supera ampiamente le capacità di ispezione fisica delle autorità nazionali.

Sul piano degli strumenti tecnici abilitanti, vale la pena sottolineare che l'infrastruttura necessaria esiste già in larga misura. I QR code e i tag NFC (Near Field Communication) consentono di collegare il prodotto fisico a una scheda digitale con un semplice gesto dell'utente o dell'autorità di controllo. Il GS1 Digital Link — standard sviluppato dall'organizzazione internazionale GS1, già ampiamente adottato nella grande distribuzione — permette di associare a un identificatore univoco del prodotto un URL strutturato che dà accesso a tutte le informazioni rilevanti: istruzioni per l'uso, dichiarazione di conformità, specifiche tecniche, dati di sostenibilità. I repository centralizzati garantiscono la persistenza e l'autenticità delle informazioni nel tempo, mentre le API aperte consentono l'integrazione tra i sistemi dei produttori, delle piattaforme di e-commerce, delle autorità di vigilanza e dei sistemi doganali, rendendo possibile la verifica automatizzata della conformità lungo l'intera catena del valore.

Restano tuttavia alcune questioni aperte. La principale è l'incertezza giuridica: nonostante i progressi normativi, molte autorità nazionali di vigilanza continuano a interpretare i testi vigenti come se richiedessero il formato cartaceo, scoraggiando le imprese dall'adottare soluzioni digitali anche quando tecnicamente disponibili. Come rilevato dal SWD(2025)130, questa frammentazione interpretativa genera situazioni in cui per gli stessi obblighi alcuni Stati membri accettano il formato digitale mentre altri lo rifiutano — un'asimmetria che penalizza le imprese attive su più mercati e vanifica i benefici attesi dalla transizione. È precisamente per risolvere questa incertezza che l'Omnibus IV interviene con una armonizzazione orizzontale delle disposizioni applicabili, prendendo come modello normativo di riferimento l'articolo 10(7) del Regolamento Macchinari (Reg. (UE) 2023/1230), che già prevede la possibilità di fornire le istruzioni per l'uso in formato digitale come opzione di default.

3.2. Il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP) come leva per sostenibilità e trasparenza

Il Passaporto Digitale del Prodotto, introdotto dal Regolamento ESPR (Reg. (UE) 2024/1781) ed entrato in vigore nel luglio 2024, rappresenta il punto di sintesi più avanzato tra digitalizzazione e sostenibilità nell'agenda europea. Il Regolamento lo configura come sistema orizzontale destinato a fornire informazioni essenziali a supporto della produzione sostenibile e della transizione verso l'economia circolare, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza dei materiali e dell'energia, estendere la vita utile dei prodotti e ottimizzarne progettazione, uso e gestione del fine vita. Il problema che il DPP intende risolvere è concreto e ben documentato. La Commissione europea ha rilevato che oltre il 53% delle dichiarazioni ambientali sui prodotti nel mercato europeo risulta vago o fuorviante, mentre il 40% viene formulato senza alcuna prova a supporto¹⁴. In questo contesto, il DPP nasce come strumento per creare un'unica fonte di dati di prodotto verificati, rendendo più agevole per i consumatori fidarsi delle informazioni ambientali, per le imprese dimostrare la conformità e per i decisori politici misurare i progressi verso gli obiettivi di sostenibilità. Tra i contenuti previsti figura il Product Carbon Footprint (PCF), un calcolo *cradle-to-grave* delle emissioni di gas serra che copre l'intero ciclo di vita del prodotto, dall'estrazione delle materie prime al trasporto e allo smaltimento, insieme a complessivamente 16 categorie di impatto ambientale.

Sul piano dell'implementazione, l'approccio scelto dalla Commissione è settoriale e graduale, con priorità assegnata ai comparti a maggiore impronta ecologica o volume di rifiuti generato. Il caso più avanzato è quello delle batterie: il Regolamento Batterie (Reg. (UE) 2023/1542) ha già introdotto il "battery passport", che diventerà obbligatorio dal febbraio 2027 per le batterie industriali, automotive e portatili, costituendo un precedente operativo concreto su cui modellare l'estensione ad altri settori. Nel corso del 2027 è attesa la prima ondata di DPP obbligatori anche per tessile e moda, elettronica di consumo, pneumatici e detergenti, man mano che vengono approvati i rispettivi atti delegati nell'ambito dell'ESPR Working Plan 2025-2030.

Un DPP ben progettato può accelerare la duplice transizione verde e digitale dell'UE, fornendo a imprese, autorità pubbliche e consumatori una comprensione condivisa dei materiali impiegati nei prodotti e del loro impatto ambientale incorporato

Per tradurre questa ambizione normativa in un sistema tecnicamente funzionante, la Commissione finanzia attraverso il Digital Europe Programme il progetto CIRPASS-2, un'azione di innovazione da 12,5 milioni di euro attiva da maggio 2024 ad aprile 2027, che riunisce un consorzio di circa 50 partner tra industria, ricerca, standardizzazione e fornitori di tecnologie digitali. Il progetto sta testando il DPP attraverso 13 pilot su larga scala in quattro filiere prioritarie — tessile, elettronica, pneumatici, edilizia — con l'obiettivo dichiarato di dimostrare la fattibilità della raccolta e condivisione dei dati lungo filiere lunghe e sull'intero ciclo di vita del prodotto,

¹⁴ Commissione Europea https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy-topics/green-claims_en.

generando benefici ambientali ed economici identificabili e misurabili. È significativo che CIRPASS-2 abbia prodotto analisi specifiche sul DPP come strumento di riduzione degli oneri amministrativi per la conformità cross-legislativa e cross-giurisdizionale, confermando che la logica di semplificazione alla base dell'Omnibus IV e quella di sostenibilità alla base dell'ESPR non sono percorsi paralleli, ma convergenti.

Un rapporto della Taskforce for Climate Neutral and Circular Economy¹⁵ ha inoltre argomentato come un DPP ben progettato possa accelerare la duplice transizione verde e digitale dell'UE, fornendo a imprese, autorità pubbliche e consumatori una comprensione condivisa dei materiali impiegati nei prodotti e del loro impatto ambientale incorporato — un elemento chiave per orientare sia le scelte di acquisto dei consumatori sia le decisioni di investimento delle imprese verso modelli più circolari.

Restano tuttavia sfide aperte: l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e settoriali di gestione dei dati, la definizione di standard semantici condivisi — su cui lavora specificamente CIRPASS-2 attraverso i propri gruppi di lavoro tecnici — e la necessità di garantire che le PMI non vengano escluse dalla transizione per mancanza di risorse tecniche o organizzative adeguate.

4. CONCLUSIONI E SPUNTI DI POLICY

La progressiva digitalizzazione delle informazioni associate ai prodotti costituisce una delle espressioni più concrete della *twin transition*, nella quale digitalizzazione e transizione ecologica convergono come fattori complementari per rafforzare la competitività dell'industria europea. In questo contesto, il principio del *digital by default* promosso dall'Unione Europea punta al superamento dei tradizionali flussi documentali cartacei a favore di sistemi interoperabili basati sulla condivisione digitale dei dati. Tale evoluzione non rappresenta soltanto un processo di innovazione tecnologica, ma si inserisce in una più ampia strategia di semplificazione normativa, integrazione del mercato unico e riduzione degli oneri amministrativi, con l'obiettivo di rendere il quadro regolatorio europeo più efficiente, trasparente e coerente con le esigenze della doppia transizione verde e digitale.

Su questa linea, l'Omnibus IV è accolto con favore, nella misura in cui interviene su semplificazione e armonizzazione della normativa del settore: l'intervento della Commissione ha avuto il primo risultato di sanare parte della frammentazione degli obblighi normativi e la conseguente asimmetria del recepimento dei diversi ordinamenti nazionali, prevedendo una maggiore coerenza tra le norme e incanalando il settore verso una prima digitalizzazione delle informazioni di prodotto. Tuttavia, la misura non appare sufficientemente ambiziosa, avendo tralasciato alcune aree per cui la digitalizzazione non viene prevista. La visione *digital by default* viene quindi smentita nella misura in cui solo una parte delle informazioni di prodotto può essere digitalizzata, e lascia alle aziende, ai consumatori e alle autorità di vigilanza oneri e complessità relative alle informazioni (prodotte, recepite e controllate) ancora in formato cartaceo. Rimane quindi una parte di informazioni che l'Omnibus IV non ha regolato e autorizzato alla digitalizzazione, che sconta ancora la necessità di fare riferimento a requisiti a volte divergenti, frammentati e non aggiornati.

¹⁵ University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) and the Wuppertal Institute. (2022). *Digital Product Passport: the ticket to achieving a climate neutral and circular European economy?* Cambridge, UK: CLG Europe.

Un occhio di riguardo rimane però per le piccole e medie imprese: sebbene la digitalizzazione sia il processo auspicabile verso cui tutte le aziende puntano, la sua gestione non dovrebbe gravare in modo sproporzionato sulle PMI: si ritiene che una gestione non oculata della transizione potrebbe comportare costi eccessivi e una necessità di adeguamento alla normativa eccessivamente gravosa. Un'alternativa potrebbe essere costituita dalla possibilità di concedere finestre progressive per l'adeguamento: le PMI già sulla strada per la digitalizzazione gioverebbero dall'ampliamento degli ambiti di applicabilità dell'Omnibus IV, lasciando d'altra parte un margine temporale per permettere alle altre PMI di adattarsi alla piena digitalizzazione.

Il concetto di digital first è strettamente legato alla necessità di accompagnare sia aziende che consumatori in questo cambiamento, in modo che esso comporti benefici per tutti i portatori di interessi coinvolti. L'evoluzione delle norme verso la digitalizzazione del mercato produce conseguenze inevitabilmente differenti nel segmento B2B (*business-to-business*) e B2C (*business-to-consumer*), che devono quindi essere considerati e gestiti tenendo conto delle diverse esigenze delle aziende e dei consumatori.

L'attenzione al consumatore, in questo passaggio dal cartaceo al digitale, è massima: non si tratta solo della forma in cui il consumatore riceve le istruzioni, ma di come accompagnarlo e facilitarlo nella fruizione delle stesse. Il supporto digitale permetterebbe al consumatore di disporre di informazioni sempre facilmente rintracciabili e comprensibili (senza dover cercare tra le varie sezioni linguistiche), automaticamente aggiornate, in cui il margine di errore è minimo e può essere velocemente corretto a monte senza far ricorso alla ristampa. Oltre a ciò, il digitale offre la possibilità di personalizzare l'interfaccia in modo da andare incontro alle esigenze personali e rendere le informazioni realmente accessibili. Una frontiera ancora più avanzata sarebbe rendere le informazioni navigabili, personali e conversazionali, consentendo al consumatore di fare ricerche, impostare filtri e approcciare le informazioni in modo organico. La direzione auspicata è di andare oltre la burocrazia, usare gli obblighi normativi come un canale per avvicinarsi ai consumatori, impostando un dialogo mutualmente fruttuoso.

Infine, la progressiva digitalizzazione delle informazioni di prodotto non rappresenta una mera semplificazione amministrativa, ma un elemento funzionale agli obiettivi del Green Deal europeo, favorendo un uso più efficiente delle risorse, la riduzione degli impatti legati alla gestione documentale e una maggiore trasparenza del mercato. Competitività e sostenibilità non sono confliggenti se guidate dalla digitalizzazione: al contrario, quest'ultima è un fattore abilitante essenziale e trasversale della *twin transition*.

L'Omnibus IV e il DPP stanno creando l'infrastruttura digitale per agevolare la controparte di politiche climatiche costituita da CBAM e Industrial Accelerator Act: un esempio principe è costituito dalle informazioni sull'impronta di carbonio durante tutto il ciclo di vita del prodotto, che in quanto digitalizzate possono essere più facilmente verificabili e comparabili, dando riscontri su materiali usati e sostenibilità della filiera. Oltre l'aspetto ambientale, l'introduzione del DPP porta con sé anche considerazioni sulle politiche commerciali, come il rischio che agisca come una barriera di accesso al mercato per partner commerciali extra-UE.